

Il «repudium» in Costantino Brevi note su C.Th. 3.16.1 (*)

1. C.Th. 3.16.1 - 2. *Nexum divinum* - 3. Il sistema sanzionatorio - 4. Osservazioni finali.

1. Prendiamo le mosse dal testo della costituzione oggetto della nostra attenzione. Si tratta di un provvedimento accolto nella compilazione Teodosiana (C.Th. 3.16.1), non confluito poi nel Codice giustiniano¹, in cui Costantino detta disposizioni in tema di scioglimento unilaterale del vincolo matrimoniale.

Il provvedimento, ampiamente discusso dagli storici del diritto romano, solleva numerosi problemi di carattere formale e sostanziale e rappresenterebbe, secondo dottrina prevalente, il primo atto con cui comincia a sgretolarsi l'ampia libertà di scioglimento del matrimonio riconosciuta nel periodo antecedente ed a partire dall'età pre-classica².

*) Il testo ripropone, in forma rivista, il contenuto della relazione esposta in occasione del Convegno «Lo spazio della donna nel mondo antico», organizzato dal «Centro Studi sui Fondamenti del Diritto Antico» in data 22 Maggio 2017 presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli.

¹) Tra le ipotesi sulle ragioni del mancato accoglimento della disposizione nel codice giustiniano, particolare importanza assume l'opinione di E. VOLTERRA, *Matrimonio (Diritto romano)*, in «ED», XXV, Milano, 1975, p. 792 nt. 148, secondo cui i compilatori giustinianeî avrebbero deciso di non riprodurre la costituzione in quanto il suo contenuto non sarebbe conforme ai principii giuridici. Cfr. C. FAYER, *La familia romana. Concubinato, divorzio, adulterio*, III, Roma, 2005, p. 135 ss.

²) Cfr. E. ALBERTARIO, *L'autonomia dell'elemento spirituale nel matrimonio e nel possesso romano-giustiniano*, in *Studi di diritto romano*, I, Milano, 1933, p. 227 ss., B. BIONDI, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1956, p. 571, E. VOLTERRA, *Corso di istituzioni di diritto romano*, Roma, 1961, p. 770 ss., C. CASTELLO, *Assenza di ispirazione cristiana in C.Th. 3.16.1*, in «Religion, société et politique. Mélanges J. Ellul», Paris, 1983, p. 203 ss., A. DI MAURO TODINI, *'Medicamentarius', una denominazione insolita. Brevi considerazioni a proposito di C.Th. 3.16.1*, in «AARC.», VII, Napoli, 1988, p. 343-382, C. VENTURINI, *La repudianda (in margine di C. Th. 3.16.1)*, in «AARC.», VIII, Napoli, 1990, p. 353 ss., e P. FERRETTI, *Duo ... Unum: Costan-*

C.Th. 3.16.1: Constantinus a. ad Ablavium pf. p. Placet, mulieri non licere propter suas pravas cupiditates marito repudium mittere exquisita causa, velut ebrioso aut aleatori aut mulierculario, nec vero maritis per quascumque occasiones uxores suas dimittere, sed in repudio mittendo a femina haec sola crimina inquiri, si homicidam vel medicamentarium vel sepulcrorum dissolutorem maritum suum esse probaverit, ut ita demum laudata omnem suam dotem recipiat. Nam si praeter haec tria crimina repudium marito miserit, oportet eam usque ad acuculam capitis in domo mariti deponere, et pro tam magna sui confidentia in insulam deportari. In masculis etiam, si repudium mittant, haec tria crimina inquiri conveniet, si moecham vel medicamentariam vel conciliatricem repudiare voluerit. Nam si ab his criminibus liberam eiecerit, omnem dotem restituere debet et aliam non ducere. Quod si fecerit, priori coniugi facultas dabitur, domum eius invadere et omnem dotem posterioris uxoris ad semet ipsam transferre pro iniuria sibi illata (a. 331).

Interpretatio. Certis rebus et probatis causis, inter uxorem et maritum repudiandi locus patet; nam levi obiectione matrimonium solvere prohibentur. Quod si forte mulier dicat maritum suum aut ebriosum aut luxuriae deditum, non propterea repudiandus est, nisi forte eum aut homicidam aut maleficum aut sepulcri violatorem esse docuerit, quibus criminibus convictus sine culpa mulieris merito videtur excludi, et mulier recepta dote discedit: nam si haec crimina mulier non potuerit approbare, hac poena mulctatur, ut et dotem, quam dederat vel pro ipsa data fuerat, et donationem, quam percepit, amittat atque etiam exsilio relegatione teneatur. Quod si a viro mulier repellatur, nec ipse, nisi certis criminibus ream docuerit, pro levi, ut assolet, iurgio repudiare non permittitur, nisi fortasse adulteram aut maleficam aut conciliatricem eam probare sufficiat. Quod si docere non potuerit, dotem mulieri restituat et aliam ducere non praesumat uxorem. Quod si forte tentaverit, habebit mulier liberam facultatem, quae innocens eiecta est, domum mariti sui atque omnem eius substantiam sibimet vindicare. Quod dignoscitur ordinatum, ut etiam secundae uxoris dotem repudiata iniuste mulier iubeatur acquirere³.

Nel provvedimento, indirizzato al prefetto al pretorio Ablabio, Costantino

tino e il Ripudio, in «AUFÈ.», XXIII, 2009, p. 83-93.

³) L'*Interpretatio*, in questo caso, appare molto più prolissa del testo legislativo, con alcune omissioni, specificazioni e tecnicismi. E' da notare, infatti, come, ad esempio, vi sia la sostituzione del termine '*medicamentarius*' con '*maleficus*', la cui spiegazione potrebbe risiedere nella volontà di estendere la categoria dei maghi comprendendo anche i cosiddetti guaritori. Ciò sarebbe, secondo alcune interpretazioni, dovuto alla volontà di reprimere comportamenti che andassero contro i nascenti valori di stampo religioso-imperiale. Cfr., sul tema, L. DI CINTIO, *L'Interpretatio visigothorum al Codex Theodosianus*, Milano, 2013, p. 135 ss., e L. DESANTI, *Sileat omnibus perpetuo divinandi curiositas: indovini e sanzioni nel diritto romano*, Milano, 1990, p. 147 ss.

avrebbe fissato le *instae causae* di divorzio unilaterale, imputabili ai coniugi, in occasione delle quali il *repudium* sarebbe stato lecito. Al di fuori di esse, pur non sanzionando con l'invalidità lo scioglimento del vincolo matrimoniale, la novella legislativa avrebbe comminato, nondimeno, severe sanzioni in capo ai trasgressori.

La prima parte della costituzione è rivolta alla donna, che viene ammonita dal perseguire il ripudio per chissà quali *pravae cupiditates*, adducendo pretesti come ad esempio l'essere il marito un alcolizzato, un giocatore di azzardo o dedito alle donne. La donna può, pertanto, ripudiare il marito soltanto se riesca a provare che questi si sia reso colpevole di tre gravi crimini, quali l'omicidio, la violazione dei sepolcri ovvero la magia. Il marito, invece, può ripudiare la moglie solo se essa si sia macchiata di adulterio, magia o se pratica la professione di mezzana (*moecham vel medicamentariam vel conciliatricem*).

Se la donna ripudia il marito al di fuori di tali crimini è soggetta alla deportazione e deve lasciare tutto quanto sia in suo possesso a casa del marito.

Se il marito, invece, trasgredisce a tale regola, deve restituire l'intera dote e non può risposarsi. Nel caso contragga, nonostante il divieto, nuovo matrimonio, viene prevista la possibilità per la moglie ripudiata di invadere la casa dell'ex marito per appropriarsi della dote ricevuta dal nuovo matrimonio.

Le differenze fondamentali tra marito e moglie risiedono quindi, da un lato, nella diversità delle cause che giustificerebbero il ripudio e, dall'altro, nelle diverse sanzioni previste in caso di inosservanza del divieto.

La costituzione, come anticipato, presenta diversi problemi di carattere esegetico, dovuti innanzitutto alla stesura atecnica, quasi extra-giuridica, che hanno condotto diversi autori a ritenerla partorita dalla mente di un ecclesiastico, piuttosto che di un funzionario imperiale, sebbene l'autenticità del documento non appaia più messa in discussione⁴.

Al di là della questione, pur importante, relativa all'influsso del cristianesimo sui provvedimenti costantiniani⁵, appare interessante notare, comunque,

⁴ L'incoerenza con i principi giuridici è stata messa in rilievo da diversi autori. Cfr., per tutti, E. VOLTERRA, *Intorno ad alcune costituzioni di Costantino*, in «Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei Lincei», XII, 1954, p. 79 ss., F. DE MARTINO, *Chiesa e Stato di fronte al divorzio nell'età romana*, in «Festschrift W. Flume», Köln, 1978, p. 137 ss., e FAYER, *op. cit.*, p. 140 ss.

⁵ Per i quali si rinvia a V. NERI, *I cristiani e la legislazione imperiale su adulterio e divorzio (IV-V sec. d.C.)*, in «Ravenna Capitale. Permanenze del mondo giuridico romano in Occidente nei secoli V-VIII», Rimini, 2014, p. 189-209. Quanto alla questione generale dell'influsso della religione cristiana sui provvedimenti imperiali costantiniani, ricostruisce il percorso della dottrina A. CUSMÀ PICCIONE, *Vincoli parentali e divieti matrimoniali: le innovazioni della legislazione del IV sec. d.C. alla luce del pensiero cristiano*, in «AUPA», LV, 2012, p. 189 ss. A tal proposito sembra opportuno ricordare che nel campo dei comportamenti

come la scelta del legislatore di circoscrivere le *iustae causae* di *repudium* alle sole fattispecie criminose menzionate appaia curiosa, se non particolarmente singolare.

2. Come abbiamo visto, sia il marito che la moglie possono chiedere lo scioglimento unilaterale del matrimonio solo se il coniuge si sia macchiato di tre gravi crimini, diversi per l'uomo e per la donna.

L'uomo, infatti, può essere ripudiato se la donna riesca a provare che il marito sia *homicidam vel medicamentarium vel sepulcrorum dissolutorem*. L'uomo, viceversa, deve riuscire a provare che la moglie sia *moecham vel medicamentariam vel conciliatricem*.

Si tratta, invero, di fattispecie criminose già contemplate dallo stesso Costantino con diverse costituzioni precedenti⁶, tra cui ricordiamo, innanzitutto, un provvedimento del 314.

C.Th. 9.40.1 (= 9.47.16): Constantinus a. ad Catulinum. Qui sententiam laturus est, temperamentum hoc teneat, ut non prius capitalem in quempiam promat severamque sententiam, quam in adulterii vel homicidii vel maleficii crimine aut sua confessione aut certe omnium, qui tormentis vel interrogationibus fuerint dediti, in unum conspirantem concordantemque rei finem convictus sit et sic in obiecto flagitio deprehensus, ut vix etiam ipse ea, quae commiserit, negare sufficiat (a. 314).

Interpretatio. Iudex criminis discutiens non ante sententiam proferat capitalem, quam aut reus ipse fateatur, aut convictus aut per innocentes testes vel per consocios criminis sui aut homicidium aut adulterium aut maleficium commississe manifestius convincatur.

Nel caso di commissione di adulterio, magia o omicidio, puniti con la pena di morte, l'imperatore impone ai giudici di valutare la colpevolezza degli accu-

familiari, la nuova etica cristiana, tendente a frenare la libertà sessuale, viene fatta propria da diversi interventi normativi volti a promuovere i valori di *virtus*, *castitas*, *puicitia*, etc. Dunque il matrimonio acquisterebbe, progressivamente, nel nuovo clima ideologico e nei decenni successivi a Costantino, un valore sacramentale, fino a divenire nel 530 '*nexum divinum*' (C.I. 8.47-48). Cfr. anche F. D'IPPOLITO, F. LUCREZI, *Profilo storico istituzionale di diritto romano*³, Napoli, 2012, p. 242 ss.

⁶ E' opportuno ricordare che tutte le fattispecie menzionate, sia maschili che femminili, sarebbero già state considerate dalla disciplina vigente all'epoca di Costantino alla stregua di reati, previsti dalla giurisdizione ordinaria o straordinaria e sanzionate con particolare rigore. L'adulterio, in particolare, sarebbe stato oggetto della riforma operata dalla *Lex Iulia* del 18 a.C. Sulla *Lex Iulia*, cfr., per tutti, G. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*, Lecce, 1997, specie p. 67 ss.

sati solo attraverso la confessione, anche estorta eventualmente tramite tortura, o con la deposizione di testimoni attendibili.

E' evidente, pertanto, come già nel 314 Costantino considerasse adulterio e magia al pari dell'omicidio, punendoli con la *capitalis sententia* e provvedendo, inoltre, a disciplinare le modalità di esercizio dell'istruzione probatoria. La costituzione, infatti, sembra fornire le indicazioni processuali necessarie al fine di pervenire ad una sentenza di condanna nei confronti dei colpevoli di tali esecrabili reati⁷.

Qualche anno dopo Costantino emana un provvedimento di contrasto alla pratica dell'aruspicina, che nella complessiva attività di riforma costantiniana appare essere un bersaglio privilegiato:

C.Th. 9.16.1: Constantinus a. ad Maximum. Nullus haruspex limen alterius accedat nec ob alteram causam, sed huiusmodi hominum quamvis vetus amicitia repellatur, concremando illo haruspice, qui ad domum alienam accesserit et illo, qui eum suasionibus vel praemiis evocaverit, post ademptionem bonorum in insulam detrudendo: superstitioni enim suae servire cupientes poterunt publice ritum proprium exercere. Accusatorem autem huius criminis non delatorem esse, sed dignum magis praemio arbitramur (a. 318-320?).

In tale costituzione l'imperatore sembra scagliarsi contro coloro che praticano l'aruspicina in privato, comminando sanzioni severissime sia per l'aruspice che *ad domum alienam accedit*, sia per coloro che risultano complici. In particolare, infatti, l'aruspice che sia entrato in casa altrui, anche senza la volontà di praticare il rito, viene punito con la pena di morte, mentre colui che lo ha invitato è punito con la confisca dei beni e la *relegatio in insulam*.

A chiusura del provvedimento, Costantino attribuisce a tutti coloro che intendono proporre in giudizio un'accusa anche una ricompensa, sebbene in forma incidentale e senza altrimenti quantificarla⁸.

Del medesimo tenore è l'editto che, nel codice Teodosiano, fa immediatamente seguito:

C.Th. 9.16.2: Constantinus a. ad populum. Haruspices et sacerdotes et eos, qui huic ritui adsolent ministrare, ad privatam domum prohibemus accedere vel sub praetextu amicitiae limen alterius ingredi, poena contra eos proposita, si contempserint legem. Qui vero id vobis existimatis conducere, adite aras publicas ad-

⁷ Cfr. L. DI CINTIO, *Riflessioni sul libro IX della 'Interpretatio alariciana'*, in «RDR» XII, 2012, p. 46 ss. (*estr.*)

⁸ Cfr. A. BANFI, *Acerrima indago. Considerazioni sul procedimento criminale romano nel IV sec. d.C.*², Torino, 2016, p. 65 ss.

que delubra et consuetudinis vestrae celebrate sollemnia: nec enim prohibemus praeteritae usurpationis officia libera luce tractari (a. 319).

Tale provvedimento ha un contenuto analogo alla costituzione precedente. L'imperatore ribadisce il divieto agli aruspici e a tutti gli altri sacerdoti dediti al loro rito di accedere alle abitazioni private, neanche *sub pretextu amicitiae*. L'aruspicina è comunque lecita se amministrata nei templi pubblici, in quanto, spiega Costantino, non è proibito celebrare gli uffici religiosi ereditati dal regno dell'usurpatore (Massenzio) purché ciò avvenga in pubblico.

Con riferimento agli aruspici, inoltre, si registra una terza costituzione, del 321, dal contenuto ambiguo e difficilmente conciliabile con la disciplina appena ricordata:

C.Th. 16.10.1: Constantinus a. ad Maximum. Si quid de palatio nostro aut ceteris operibus publicis degustatum fulgore esse constiterit, retento more veteris observantiae quid portendat, ab haruspibus requiratur et diligentissime scriptura collecta ad nostram scientiam referatur, ceteris etiam usurpandae huius consuetudinis licentia tribuenda, dummodo sacrificiis domesticis abstineant, quae specialiter prohibita sunt. Eam autem denuntiationem adque interpretationem, quae de tactu amphitheatri scripta est, de qua ad Heraclianum tribunum et magistrum officiorum scripseras, ad nos scias esse perlatam (a. 321).

In questa legge, infatti, Costantino chiede, nel caso in cui il Palazzo ovvero altri edifici pubblici siano colpiti dalla folgore, di rivolgersi agli aruspici, che dovranno indagare su cosa questo preannunzi. Costantino dà poi notizia di aver ricevuto l'appunto scritto riguardante la folgore che pare avesse colpito il Colosseo. I sacrifici privati restano, in ogni caso, proibiti, ma sembra quantomeno singolare che, dopo aver manifestato la propria contrarietà verso taluni riti pagani con precedenti interventi normativi, l'imperatore si affidi proprio a questi al fine di conoscere il futuro o interpretare segni divini⁹.

⁹) Come nota F. LUCREZI, *Costantino e gli aruspici*, in «Atti dell'Accademia di Scienze Morali e politiche», XCVII, 1986, p. 171 ss., ora in ID., *Messianismo, regalità, Impero*, Firenze, 1996, p. 97 ss., già da una prima lettura della legislazione sull'aruspicina emanata da Costantino emerge la sua spiccata contraddittorietà. Essa è infatti proibita se pratica in privato, mentre resta esplicitamente permessa se effettuata pubblicamente. Resta, però, una configurazione dell'aruspicina in senso negativo, venendo qualificata come '*superstitio*' (C.Th. 9.16.1) e come anacronistico ricordo di un'usurpazione precedente (C.Th. 1.16.2). Nonostante ciò, Costantino giunge a ordinare di consultare gli aruspici e che il loro consiglio sia messo immediatamente a disposizione dell'imperatore. Sul rapporto tra Costantino e il paganesimo, cfr., oltre a LUCREZI, *op. cit.*, p. 99 ss., anche L. DE GIOVANNI, *L'Imperatore Costantino e il mondo pagano*, Napoli, 2003, p. 19 ss.

Nel 322, inoltre, Costantino emana un provvedimento di amnistia in occasione della nascita del nipote:

C.Th. 9.38.1: Constantinus a. ad Maximum praefectum praetorio. Propter Crispi atque Helenae partum omnibus indulgemus praeter veneficos homicidas adulteros (a. 322).

Nel provvedimento, Costantino concede a tutti i condannati l'amnistia, escludendo però dalla stessa tre gravi reati: adulterio, veneficio e omicidio, i quali, pertanto, rappresenterebbero, nella prospettiva imperiale, le uniche fattispecie criminose non meritevoli di perdono.

Ancora, è da ricordare C.Th. 9.7.1 del 325, in cui si dettano disposizioni sull'adulterio commesso dalle locandiere, operando una distinzione tra lavoratrici e proprietarie degli ostelli. Solo le proprietarie sono soggette alle sanzioni ricollegate all'adulterio mentre le lavoratrici devono essere prosciolte poiché la loro condizione sociale non le rende degne di osservare la norma.

Sembra opportuno specificare, inoltre, che C.Th. 3.16.1 non pare abbia abrogato la norma della *Lex Iulia* del 18 a.C. secondo cui il marito che avesse proseguito il matrimonio in presenza di un adulterio da parte della moglie sarebbe stato soggetto all'*accusatio lenocinii*¹⁰.

Mancherebbero, invece, tracce di precedenti interventi costantiniani in tema di violazione di sepolcri, ma il relativo illecito sarebbe stato represso in forza della *lex Iulia de vi publica* ed inquadrato da Gordiano nel 240 nel *crimen lesae religionis*, come risulterebbe da C.I. 9.19.1¹¹.

3. Passiamo ad analizzare le sanzioni che sarebbero state irrogate per l'inoservanza del divieto.

¹⁰) Cfr. D. 4.4.37.1, D. 48.5.5.2, Coll. 4.12.7, C.I. 9.9.2, e C.I. 11.17.1. Si veda VENTURINI, *op. cit.*, p. 344 ss., il quale sottolinea inoltre come sarebbe palese l'intenzione del legislatore di favorire l'*accusatio adulterii* che, alla luce delle disposizioni contenute nella *lex Iulia*, non sarebbe stata particolarmente vantaggiosa per il marito dal punto di vista economico. Infatti, mentre l'eventuale condanna per adulterio della moglie avrebbe giustificato, originariamente, la *retentio* dei beni della moglie solo in una certa misura, in C.Th. 3.16.1, invece, essa viene ampiamente estesa.

¹¹) Cfr. VENTURINI, *op. cit.*, p. 355. In realtà, con riferimento al *crimen* di violazione di sepolcri, si assisterebbe nella Tarda Antichità ad una tendenza all'aggravamento delle relative sanzioni, in linea con l'inasprimento generale delle pene. Un frammento della compilazione giustiniana (D. 47.12.3.7), infatti, dà testimonianza di un rescritto di Severo in cui si invita i governatori provinciali ad irrogare la pena di morte a coloro che spogliano i cadaveri '*si armati more latronum id egerint*'. Cfr. NERI, *op. cit.*, p. 198.

Il marito trasgressore è privato del diritto di operare le *retentiores propter liberos e propter mores*¹² ed è obbligato, nel caso contragga nuove nozze, a versare in favore della ex moglie una somma corrispondente all'ammontare dei beni del nuovo coniuge.

La moglie ripudiante in assenza delle previste cause giustificatrici, invece, è punita con sanzioni ben più severe, ossia con l'integrale perdita della dote (e delle donazioni antenuziali, come chiarito dalla *Interpretatio*) e la *deportatio in insulam*. Si tratta di pene severissime che, di fatto, rendevano ben difficile per una donna operare il ripudio unilateralmente, a meno che non disponesse di prove concrete ed affidabili con cui affrontare un giudizio nei confronti del marito criminale.

Il problema principale, con riguardo al sistema sanzionatorio ideato dalla costituzione in esame, riguarderebbe, però, essenzialmente, il dato patologico relativo al matrimonio eventualmente sciolto in violazione della disposizione.

Costantino, in effetti, non chiarisce se tale matrimonio sia da considerarsi invalido (e di conseguenza il secondo eventualmente contratto dagli ex coniugi nullo) ovvero se esso resti comunque sciolto (con la conseguenza che il secondo matrimonio risulterebbe in realtà valido ed efficace)¹³.

A ben vedere, sembra possibile, ancora una volta, scindere la posizione della donna da quella del marito, che appaiono destinati a diverse conseguenze.

Per quanto riguarda l'uomo, in effetti, così come notato in dottrina¹⁴, a favore della validità del secondo matrimonio, deporrebbe un dato testuale di non poco conto, ossia la qualificazione di *'uxor'* attribuita alla seconda moglie in caso di precedente ripudio inviato dall'uomo in assenza delle tassative cause giustificatrici previste. In questo caso, infatti, è lo stesso provvedimento a dichiarare la nuova compagna come *uxor* e a parlare di dote, attribuendo la facoltà all'ex moglie di appropriarsene, sebbene non se ne chiariscono le modalità.

Quanto alla donna, invece, la sanzione, pur non annoverandolo esplicitamente, sembra determinare implicitamente il divieto di contrarre nuovo matrimonio, che consegue necessariamente alla pena della *deportatio*¹⁵, con la

¹² Tale sanzione pare sarebbe già stata in vigore dall'età augustea per colpire gli scioglimenti del matrimonio *culpa viri*, ma nella costituzione in esame essa è estesa in tutti i casi di scioglimento unilaterale del vincolo coniugale. La globale sistemazione delle *retentiones*, a noi nota tramite i *Tituli ex corpore Ulpiani*, sembrerebbe essere, invece, di origine giurisprudenziale. Cfr. VENTURINI, *op. cit.*, p. 350.

¹³ Cfr., per tutti, FAYER, *op. cit.*, p. 140, con ampia bibliografia.

¹⁴ Cfr. FAYER, *loc. ult. cit.*

¹⁵ In caso di *deportatio* sarebbe, infatti, venuto a mancare il *conubium*, necessario affinché si contraggano *inste nuptiae*. La questione è comunque controversa. Cfr. M. RAVIZZA, *Sui rapporti tra matrimonio e 'deportatio' in età imperiale*, in «RDR», XIV, 2014, p. 1-10 (*estr.*).

conseguenza che un secondo eventuale matrimonio da parte sua non sarebbe considerato giusto e come tale soggetto alla relativa disciplina.

4. La costituzione esaminata è stata considerata, da più parti e nonostante opinioni contrarie, un esempio dell'influenza cristiana nella legislazione imperiale¹⁶. Al di là di tale questione, ciò che appare particolarmente importante in questa sede è analizzare il rapporto tra tale provvedimento e le disposizioni di carattere criminale, *in primis* sulla magia e la divinazione, emanate da Costantino.

Come abbiamo visto, infatti, Costantino a più riprese avrebbe regolamentato l'uso dell'aruspicina, che, come gran parte dei riti pagani, viene bollata quale '*superstitio*' e ciononostante ancora utile per l'impero. Ma dell'atteggiamento di Costantino nei confronti di molte pratiche pagane, atteggiamento ambivalente, ambiguo e contraddittorio (come emergerebbe chiaramente dall'analisi della legislazione contro l'aruspicina del 319-321)¹⁷, resterebbe traccia non solo nelle costituzioni più propriamente religiose e politiche, ossia dedicate al mondo pagano, ma anche in taluni provvedimenti, quali ad esempio C.Th. 3.16.1, in cui l'imperatore, con la scusa di riformare questioni squisitamente di diritto civile, inserisce tuttavia riferimenti a fattispecie criminose altrove già contemplate.

Sembrerebbe, infatti, alla luce di queste brevi considerazioni, che Costantino più che a problemi di carattere privato, quali i rapporti personali e patrimoniali tra coniugi, fosse interessato piuttosto alla repressione criminale dei comportamenti citati, in particolare magia e adulterio, che appaiono, nell'economia complessiva dei provvedimenti costantiniani, condotte ritenute particolarmente gravi¹⁸.

¹⁶ Da ultimo, FERRETTI, *op. cit.*, p. 91 ss., rilegge C.Th. 3.16.1 alla luce non solo dell'insegnamento evangelico e patristico, ma anche con riferimento alla tradizionale concezione pagana del matrimonio. Secondo lo studioso, infatti, le due concezioni non si discosterebbero troppo, dal momento che entrambe le tradizioni individuerebbero il matrimonio come un *consortium omnis vitae, vitae societas, individua consuetudo vitae*.

¹⁷ LUCREZI, *op. cit.*, p. 102 ss., ricorda come una politica di saggio bilanciamento sarebbe stata obbligata per Costantino. Nessun suo progetto innovatore avrebbe conosciuto, infatti, una duratura realizzazione fuori da un ordinato disegno di mediazione tra vecchio e nuovo e da una politica legislativa fortemente caratterizzata dall'alternanza tra *vetustas* e *innovatio*.

¹⁸ Particolarmente interessante, con riferimento alla *ratio* della C.Th. 3.16.1, è l'opinione di VENTURINI, *op. cit.*, p. 355, che propone una lettura inedita della costituzione in esame, supponendo che essa costituisca il risultato di una rielaborazione successiva di materiale normativo costantiniano operata mediante ricucitura di provvedimenti eterogenei. A favore di tale tesi, l'illustre studioso ritiene di poter offrire due elementi di valutazione. In-

In questa prospettiva, C.Th. 3.16.1 costituirebbe il tassello di un più ampio progetto di riforma dei costumi e delle intime credenze dei *cives* (da ora in poi quasi «sudditi») ¹⁹ che, iniziato da Costantino, sarebbe poi proseguito, salvo la breve parentesi di Giuliano l'Apostata, dai suoi successori.

nanzitutto, la parziale discordanza degli illeciti considerati meritevoli di giustificare il divorzio unilaterale, che divergerebbero per due diverse fattispecie, tranne che per quello di svolgimento di pratiche magiche. Tale dato risulterebbe incomprensibile ove non si spiegasse con la necessità di coordinare la disposizione con precedenti interventi legislativi volti a sanzionare le singole figure delittuose. Il secondo e più pregnante elemento sarebbe di ordine testuale e riguarderebbe l'atteggiamento del legislatore nei confronti della donna che sarebbe riuscita a provare in giudizio la colpevolezza del marito in ordine alle fattispecie considerate, non altrimenti spiegabile se non con la volontà di coordinare le diverse disposizioni costantiniane di cui rappresenterebbe, pertanto, la continuazione.

¹⁹) Si allude al processo di trasformazione dell'impero romano in chiave teocratica che, sebbene iniziato già dall'epoca di Diocleziano, avrebbe trovato solo con Costantino ampio riconoscimento anche in ambito giuridico. Com'è noto, infatti, a partire dal 313 d.C., anno in cui sarebbe stato prodotto il cosiddetto Editto di Milano, sarebbero progressivamente venute meno sia la sostanziale tolleranza religiosa dell'ordinamento romano che la coesistenza di ogni credenza e culto e, in definitiva, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e al sistema dei diritti. Ciò avrebbe comportato, pertanto, una lenta e graduale trasformazione dei cittadini in '*subiecti*'. Cfr., per tutti, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia di Roma tra diritto e potere*, Bologna, 2009, p. 437 ss., D'IPPOLITO, LUCREZI, *op. cit.*, p. 242 ss., e T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Cittadini e sudditi tra II e III secolo*, in «Storia di Roma», III. «L'età tardo antica» (cur. A. Schiavone), Torino, 1993, p. 5 ss. Per l'uso del termine '*subiecti*' cfr. R. ORESTANO, *Il problema delle persone giuridiche in Diritto Romano*, Torino, 1968, p. 270 ss.